



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II

Prot. n. 704 03.02.2012

Al Comune di I

Oggetto:- Richiesta chiarimenti normativi. Rif. prot. n. 1517 del 23.01.2012.

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, spiace comunicare che, allo stato attuale della normativa, non è consentito realizzare piste ciclabili di senso discorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore, se non nella soluzione di sede propria, separata da cordolo invalicabile di larghezza non inferiore a 50 cm.

Qualora per difetto di spazio non sia tecnicamente possibile la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria ex art. 6 c. 1 e art. 7 c. 4 del DM n. 557/1999, appare ammissibile realizzare percorsi promiscui limitando il transito in senso opposto ai soli velocipedi, mediante l'impiego della segnaletica di obbligo di cui all'art. 122 cc. 2 e 3 del Regolamento, integrata con i pannelli di cui all'art. 83 c. 3, Mod. II.4, per indicare eccezioni o limitazioni.

In tal caso è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.

Al riguardo si osserva che l'istituzione di una zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7 c. 9 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e, nell'ambito di questa, di una zona a velocità limitata di cui all'art. 135 c. 14 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), a parere di questo Ufficio può ritenersi confacente all'esigenza sopra rappresentata, purchè in condizioni di ridotto traffico veicolare.

Come consentito dall'art. 138 c. 6 del Regolamento, non si dovranno tracciare le strisce longitudinali; conseguentemente, non essendo definite le corsie di marcia, non si dovrà fare uso della segnaletica verticale di cui all'art. 135 c. 19; parimenti non dovranno essere installati dispositivi metallici quali delimitatori di corsia; tutti i conducenti dovranno adottare il comportamento di cui all'art. 143, cc. 1 e 2, del Codice, e qualora sia necessario, quello di cui all'art. 150 c. 1.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)

